

Business combination under common control: criticità e suggerimenti di miglioramento delle proposte del *Discussion Paper* dello IASB del novembre 2020

Prof. Dott. UBALDO CACCIAMANI

ABSTRACT (BUSINESS COMBINATIONS UNDER COMMON CONTROL: CRITICAL ISSUES AND SUGGESTED IMPROVEMENTS TO THE PROPOSALS OF THE NOVEMBER 2020 IASB DP): *this paper, while summarising the background and context of the IASB's project on Business combinations under common control (BCUCCs), aims to demonstrate that the criterion for identifying the accounting treatment of BCUCCs proposed by the Discussion paper issued by the IASB in November 2020, while having undoubted merits, has significant critical issues that need to be solved. In this paper some solutions are proposed to overcome these critical issues, in the hope that this important IASB project will come to completion with the issuance of an IFRS that clears the field of the diversities found in practice in the accounting treatment of BCUCCs.*

KEYWORDS: *Business; Business combination; Business combination under common control; Acquisition method; Predecessor basis method; Book-value method; Pooling of interests method; Merger accounting; Transferring company; Receiving company; Non-controlling shareholders; Controlling shareholders; Parent company; Consolidated financial statement.*

DOI: *10.17408/RIREAUC050607082023 – ISSN: 1593-9154*

1. Lo scopo di questo lavoro

Tra i molteplici aspetti che si potrebbero affrontare sul trattamento contabile delle *Business combination under common control* (BCUCC) nei Principi contabili internazionali, quello che costituisce il cuore della questione è l'individuazione del criterio di scelta del relativo trattamento contabile, che, sulla base dei diversi approcci adottabili, oscilla tra il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3 e una delle diverse declinazioni del metodo della continuità dei valori contabili.

Questo lavoro, oltre a sintetizzare gli antefatti e il contesto del progetto IASB sulle BCUCC, si prefigge di dimostrare che il criterio di individuazione del trattamento contabile di tali operazioni proposto dal *Discussion paper* emesso dallo IASB nel novembre 2020 (il DP)^②, pur avendo indubitabili pregi, presenta criticità significative che necessitano di essere risolte.

Si propongono, inoltre, alcune soluzioni volte a superare tali criticità, nell'auspicio che questo importante progetto dello IASB giunga a compimento con l'emanazione di un principio contabile che sgomberi il campo dalle diversità che si riscontrano nella prassi, specialmente tra Paese e Paese, nel trattamento contabile delle BCUCC.

^① La definizione di "Business" è data dall'IFRS 3, Appendix A: "An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities". In questo lavoro il termine italiano azienda o ramo d'azienda è utilizzato in modo equivalente.

^② IASB-INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *Discussion Paper DP/2020/2, Business Combinations under Common Control*, con termine per commenti settembre 2021 (disponibile al seguente link: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-bcucc-november-2020.pdf>, ultima consultazione 30/08/2023).

2. Premesse - la lacuna nella regolamentazione contabile e il percorso interpretativo per superarla

L'IFRS 3 disciplina i criteri di rilevazione, valutazione, presentazione in bilancio e correlata informativa per le operazioni di aggregazione aziendale che comportano il trasferimento del controllo (come definito dall'IFRS 10) su un *business*, con la conseguenza di escludere dall'ambito di applicazione le aggregazioni aziendali che non comportano il trasferimento del controllo, identificate come aggregazioni aziendali sotto comune controllo, nel prosieguo indicate anche come *business combination under common control* o BCUCC⁽³⁾.

L'IFRS 3 ne riporta la definizione: “*per aggregazione aziendale sotto comune controllo si intende un'aggregazione aziendale in cui tutte le entità (di seguito indicate anche come società, n.d.r.) o business partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio*”⁽⁴⁾. Il principio specifica che la nozione di “*parti*” che controllano un'entità prima e dopo l'aggregazione include anche il caso in cui il soggetto che esercita il controllo sia una persona fisica o un gruppo di individui che agiscono insieme in base a un accordo contrattuale. Inoltre, puntualizza che l'entità delle partecipazioni di minoranza prima e dopo l'aggregazione aziendale in ciascuna delle società partecipanti all'operazione non è rilevante ai fini della classificazione dell'operazione come BCUCC. Queste precisazioni assolvono al compito di definire meglio l'obiettivo dello *standard setter*, che è quello di espungere dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 qualsiasi aggregazione aziendale in cui il soggetto che controlla il *business* oggetto di trasferimento non muta prima e dopo l'operazione.

Anche se non vi sono documenti ufficiali in cui lo IASB spieghi le motivazioni dell'esclusione delle BCUCC dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, tuttavia, le ragioni di tale esclusione sono evidenti. Il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3 è stato sviluppato sul presupposto che il prezzo della transazione fosse definito tra parti indipendenti e pertanto potesse costituire un valore affidabile cui affidare il compito di pietra di paragone per le valutazioni di *fair value* delle attività e delle passività del *business* acquisito e per la determinazione dell'avviamento iscrivibile nel bilancio dell'acquirente. Queste precondizioni di affidabilità del prezzo non si verificano quando l'operazione avviene tra soggetti sotto comune controllo (e in generale tra parti correlate), cosicché sarebbe imprudente consentire, sempre e comunque, l'applicazione del metodo dell'acquisizione ad operazioni che, sebbene identiche nella forma, hanno generalmente una sostanza economica molto diversa.

Pertanto le BCUCC sono destinate ad avere una autonoma regolamentazione contabile. Tuttavia, nessun principio IAS-IFRS attualmente disciplina la fattispecie delle BCUCC, né in passato ve ne è mai stato uno.

Possono dar luogo a BCUCC una serie di operazioni straordinarie societarie se, ed in quanto, determinino l'aggregazione di almeno due *business* e quindi per esempio fusioni e scissioni di società, conferimenti di rami d'azienda, conferimenti di partecipazioni di controllo, cessioni di rami di azienda e cessioni di partecipazioni di controllo.

La lacuna nella regolamentazione contabile è particolarmente rilevante per i Paesi, come l'Italia, ove l'obbligo o la facoltà di adottare gli IAS-IFRS nei bilanci d'esercizio sono particolarmente diffusi⁽⁵⁾, in quanto il problema di trattare contabilmente una BCUCC si

⁽³⁾ IFRS 3 par. 2c.

⁽⁴⁾ IFRS 3 par. B1.

⁽⁵⁾ Si rammenta, infatti, che attualmente in Italia le uniche società di capitali che non sono autorizzate all'adozione

presenta più frequentemente nei bilanci d'esercizio, considerato che nel bilancio consolidato della capogruppo (controllante comune) l'operazione deve essere eliminata a mezzo delle scritture di consolidamento.

Lo IAS 8 fornisce le indicazioni per il percorso interpretativo⁶ che il redattore del bilancio deve seguire per colmare una lacuna nella regolamentazione contabile in ambito IAS-IFRS; la direzione aziendale deve considerare le seguenti fonti elencate in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati;
- b) le definizioni, i criteri di rilevazione e di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico (*Framework*);
- c) le disposizioni più recenti emanate da altri *standard setter* che utilizzano un *Framework* concettualmente simile a quello degli IAS-IFRS, altra letteratura contabile e prassi consolidate di settore, purché non siano in conflitto con altri IAS-IFRS e con il *Framework*.

Se, sulla base del criterio di interpretazione analogica di cui alla lettera a), si ritenesse che le BCUCC siano assimilabili alle *business combination* disciplinate dall'IFRS 3, si potrebbe applicare il metodo dell'acquisizione previsto da tale principio. In altri termini si adotterebbe nel bilancio dell'acquirente un criterio di rilevazione delle attività e passività del *business* trasferito al loro *fair value*, incluso il valore di avviamento, nei limiti del costo sostenuto.

Se, invece, le BCUCC non risultassero assimilabili alle aggregazioni aziendali disciplinate dall'IFRS 3, il redattore di bilancio dovrebbe elaborare un criterio di rappresentazione contabile facendo riferimento alle fonti di rango gerarchico inferiore; gli interpreti sono concordi nel ritenere che il *Framework* dello IASB, da solo, non consente di definire il trattamento contabile di una BCUCC, in quanto le sue enunciazioni dei postulati di bilancio non riescono ad intercettare la fattispecie specifica, si dovrà quindi fare riferimento (i) ai principi contabili elaborati da altri *standard setter* che utilizzano un *framework* concettualmente simile a quello utilizzato dallo IASB, (ii) alla letteratura contabile e (iii) alle prassi consolidate di settore.

Nel definire un criterio contabile per le BCUCC, il redattore del bilancio dovrà quindi cercare una risposta a due questioni fondamentali:

- a) valutare se le BCUCC abbiano una natura sostanzialmente omogenea cosicché debbano essere sottoposte ad un unico trattamento contabile, oppure, se occorra distinguere tra diverse fattispecie, cosicché il modello contabile possa o debba essere diverso sulle base della loro diversa natura;
- b) decidere come applicare l'approccio contabile prescelto nelle sue diverse possibili varianti elaborate dalla prassi e dalla dottrina.

degli IAS-IFRS sono le società che si trovano nella condizione di poter accedere alla facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (cfr. D.Lgs. 38/2005).

⁶ Lo IAS 8 prevede inoltre regole di indirizzo generale secondo le quali la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un criterio contabile che fornisca un'informazione che, in ossequio ai postulati di bilancio del *Framework*, sia: "(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti".

La prassi ha elaborato nel tempo e con diverse sfumature applicative due principali approcci contabili per le BCUCC:

- a) il metodo della continuità dei valori contabili (noto nella terminologia anglosassone anche come *predecessor basis method*, *book-value method*, *pooling of interests method* o *merger accounting*);
- b) il metodo dell'acquisizione (*acquisition method*) previsto dall'IFRS 3.

Tra i principali *standard setter* che hanno un *Framework* simile a quello dello IASB a cui il redattore del bilancio potrebbe ispirarsi per la ricerca di una soluzione vi sono sicuramente quelli degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada⁷, che però propongono soluzioni molto diverse su come contabilizzare le BCUCC. Si va dai principi contabili statunitensi (i più lontani dalle proposte del DP) che ritengono che nessuna BCUCC possa essere assimilata alle aggregazioni aziendali con trasferimento del controllo e che tutte debbano essere rappresentate con il metodo della continuità dei valori contabili rispetto ai valori di bilancio consolidato della capogruppo, a quelli canadesi, che propongono interessanti soluzioni, ispirate alla stessa *ratio* sottesa alle proposte dello IASB, secondo cui vi sono BCUCC assimilabili alle aggregazioni aziendali a cui è applicabile l'*acquisition method* perché comportano trasferimenti della proprietà di quote di *business* tra parti non correlate, a cui applicare il metodo dell'acquisizione, e BCUCC che sono mere riorganizzazioni di risorse all'interno dei gruppi, a cui riservare il metodo della continuità dei valori contabili rispetto ai valori del bilancio della società trasferente^{(8) (9)}.

Il redattore del bilancio, se italiano, generalmente farà riferimento agli OPI n. 1R "Trattamento contabile delle *"business combinations under common control"* nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato" e OPI n. 2R "Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio" emessi da Assirevi, l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale. Per Assirevi l'elemento discriminante per la scelta del trattamento contabile di una BCUCC dipende dall'esistenza o meno della "sostanza economica". Un'aggregazione aziendale sotto comune controllo è dotata di sostanza economica quando vi è *"una generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie) che si concretizza in significative variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione"*

⁽⁷⁾ Nel ricercare soluzioni di *standard setter* con un *framework* simile a quello dello IASB occorre escludere il sistema delle norme del Codice civile e dei principi contabili italiani emanati dall'IOC, perché non è dotato ancora di una disciplina organica delle aggregazioni aziendali. L'unico Principio contabile in materia è l'IOC 4 sulle fusioni e sulle scissioni, che declina le norme contabili dell'art. 2504-bis, comma 4, c.c., decisamente lontane sia dall'*acquisition method* che dal metodo della continuità dei valori contabili, essendo basate sulla disciplina degli avanzi e disavanzi da annullamento e da concambio; esse, quindi, non risultano utilizzabili ai fini che qui interessano.

⁽⁸⁾ Per i principi contabili degli Stati Uniti, si veda FASB-*Financial Accounting Standard Board, Accounting Standards Codification, ASC 805-50, Business Combination – Related Issues* (disponibile al link: <https://asc.fasb.org/805-50/tableOfContent>, ultima consultazione 30/08/2023).

Per i principi contabili del Regno Unito, si veda *Financial Reporting Council Limited, FRS 102 "The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland"*, Section 19 "Business Combinations and Goodwill", par. da 19.27 a 19.33 "Group reconstructions", gennaio 2022 (disponibile al link: [https://www.frc.org.uk/getattachment/c66c1d97-5943-413c-b354-f122e07f144d/Redacted-FRS-102-\(January-2022\).pdf](https://www.frc.org.uk/getattachment/c66c1d97-5943-413c-b354-f122e07f144d/Redacted-FRS-102-(January-2022).pdf), ultima consultazione 30/08/2023).

Per i principi contabili del Canada, si veda AcSB-*Canadian Accounting Standard Board, CPA Canada Handbook – Accounting, Section 3840, "Related Party Transactions"*, (reperibile, su abbonamento, al link: <https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/cpa-canada-handbook-the-standards-and-guidance-collection/cpa-canada-handbook-accounting>, ultima consultazione 30/08/2023).

⁽⁹⁾ Per una disamina dei principi contabili degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada in materia di BCUCC si veda il Cap. 17 in AA.VV., a cura di Di Lazzaro F., Fabi T., Tezzon M. (2023), *Principi contabili internazionali: temi e applicazioni*, II ed., Giappichelli Editore, Torino.

delle attività trasferite". Per Assirevi se la BCUCC è dotata di sostanza economica occorre utilizzare il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3, in quanto l'operazione è assimilabile alle aggregazioni aziendali che trasferiscono il controllo; se, invece, la BCUCC non ha sostanza economica l'operazione presenta una natura dissimile dalle aggregazioni aziendali disciplinate dall'IFRS 3 e, pertanto, si deve applicare il metodo della continuità dei valori contabili⁽¹⁰⁾. Come si vedrà tra breve, il criterio discriminante individuato da Assirevi è decisamente diverso da quello proposto nel DP. Gli OPI 1 e 2 hanno avuto il merito, a partire dalla loro prima versione del 2007, di evitare che le società italiane che adottano gli IAS-IFRS seguano comportamenti contabili difformi a scapito della comparabilità. Tuttavia, il criterio individuato dagli OPI di Assirevi per discriminare il trattamento contabile delle BCUCC non sembra convincente dal punto di vista teorico, perché si concentra su una condizione, la variazione dei flussi di cassa, che di per sé non riesce a tenere nella giusta considerazione situazioni caratterizzate dalla totale assenza di uno scambio di mercato su almeno una porzione del *business* trasferito. Si pensi a una BCUCC che riguarda *business* controllati al 100% dallo stesso soggetto economico prima e dopo l'operazione e si supponga che sia verificato il requisito della variazione significativa dei flussi di cassa che il *business* consegue dopo l'operazione rispetto alla situazione precedente alla stessa: il criterio degli OPI obbligherebbe all'utilizzo dell'*acquisition method*, senza che si possa tener conto del fatto che nessuno scambio di mercato è avvenuto: il *business* è interamente posseduto dallo stesso soggetto prima e dopo l'operazione⁽¹¹⁾.

3. Il metodo della continuità dei valori contabili

Il metodo della continuità dei valori contabili (d'ora in avanti anche indicato come *book value method*) dovrebbe essere applicato se si ritiene che la BCUCC presenti caratteristiche (si veda *infra* per la loro individuazione) che rendono la sua natura non assimilabile alle aggregazioni aziendali che rientrano nel perimetro dell'IFRS 3 e per le quali, pertanto, non risulta mutuabile per analogia il metodo dell'acquisizione. Il *book-value method* considera le BCUCC come operazioni di mera riorganizzazione delle risorse all'interno del gruppo, come tali non idonee a essere rappresentate facendo emergere i maggiori valori di *fair value* rispetto ai precedenti valori contabili. Pertanto, considera la BCUCC come un'operazione che nel bilancio dell'acquirente (consolidato o d'esercizio) non deve generare una rappresentazione del *business* trasferito a valori diversi dai valori contabili che le sue attività e passività avevano prima dell'operazione.

Il metodo prevede diverse varianti applicative, le principali sono:

a) la continuità dei valori rispetto ai valori contabili del bilancio d'esercizio della società che trasferisce il *business* (o, nel caso la BCUCC sia attuata mediante il trasferimento di una partecipazione, del bilancio d'esercizio della società la cui partecipazione di controllo è stata trasferita);

⁽¹⁰⁾ A questo riguardo l'associazione lascia aperta la possibilità di applicare il metodo prendendo a riferimento sia i valori di libro del bilancio d'esercizio della società tra-sferente che, alternativamente, i valori risultanti dal bilancio consolidato alla data del trasferimento redatto dalla controllante comune delle entità che realizzano la BCUCC. L'associazione raccomanda che una volta scelto il tipo di *book-value method* adottato, questo sia applicato uniformemente per tutte le BCUCC.

⁽¹¹⁾ Le mancanze del criterio individuato dagli OPI 1 e 2 di Assirevi sono state messe in luce da parte della dottrina; tra gli altri si veda: Caratozzolo M. (2009), *I bilanci straordinari*, II ed., Giuffrè Editore, Milano.

b) la continuità dei valori rispetto ai valori contabili del bilancio consolidato IAS-IFRS della società capogruppo comune (diretta o indiretta) o, ulteriore variante, rispetto al bilancio consolidato di una controllante intermedia, purché redatto secondo gli IAS-IFRS.

In entrambe le configurazioni del *book-value method*, qualsiasi eccedenza di prezzo, che sia un prezzo in denaro, in azioni o quote di partecipazione, rispetto al valore contabile delle attività nette del *business* trasferito (quale esso sia secondo le opzioni a) o b) che precedono) è contabilizzato nel bilancio dell'acquirente a riduzione delle riserve di patrimonio netto, come una distribuzione di riserve alla controllante (anche per il tramite di altre imprese appartenenti al gruppo) e qualsiasi eccedenza del precedente valore contabile del *business* trasferito rispetto al prezzo di acquisto è contabilizzato ad incremento delle riserve di patrimonio, come apporto di patrimonio effettuato dalla controllante (anche per il tramite di altre imprese appartenenti al gruppo). Nell'approccio della continuità dei valori contabili l'operazione è, pertanto, vista come una transazione tra la società e i soci.

Sul piano applicativo, una delle opzioni sul tavolo per l'acquirente è di procedere alla rideterminazione retroattiva dei saldi comparativi, come se la BCUCC fosse avvenuta prima del primo esercizio comparativo presentato, andando a ritroso fino alla data a partire dalla quale le entità coinvolte sono state per la prima volta oggetto di controllo comune. L'alternativa, sicuramente meno onerosa, consiste per l'acquirente nel trattare contabilmente la BCUCC prospetticamente e, quindi, includendo nel proprio bilancio i costi, i ricavi e i flussi finanziari del *business* acquisito prospetticamente a partire dalla data di efficacia della BCUCC.

4. Il metodo dell'acquisizione (cenni)

Il metodo dell'acquisizione (*acquisition method*) previsto dall'IFRS 3 dovrebbe essere applicato se ed in quanto si ritenga che le BCUCC abbiano una natura assimilabile (si veda *infra* sui criteri di assimilazione) a quella delle aggregazioni aziendali che comportano il trasferimento del controllo tra parti indipendenti (ai sensi dell'IFRS 10).

In tal caso, la società acquirente nel proprio bilancio dovrebbe iscrivere il *business* acquistato da altra società appartenente allo stesso gruppo mediante l'allocatione del costo di acquisto sostenuto sul *fair value* della attività e passività separatamente identificabili oltre che sul valore dell'avviamento, con tutte le regole, le deroghe e gli accorgimenti previsti dall'IFRS 3 (a cui si rinvia⁽¹²⁾).

Talvolta il metodo dell'acquisizione è, nella prassi, applicato alle BCUCC con limitate modifiche, tra le quali le più comuni prevedono: a) che l'avviamento non sia riconosciuto tra le attività e che, quindi, l'eccedenza di prezzo rispetto al valore delle attività nette separatamente identificabili valutate al *fair value* sia portata a riduzione delle riserve di patrimonio netto (come se fosse un distribuzione di riserve ai soci); b) che l'eccedenza del *fair value* delle attività nette separatamente identificabili acquisite rispetto al prezzo sostenuto dall'acquirente, non sia considerato come un utile da "buon affare" (*burgain purchase*) da contabilizzare a conto economico, ma venga interpretato come apporto dei soci ad incremento delle riserve di patrimonio netto.

⁽¹²⁾ Non è questa la sede per una descrizione approfondita dell'*acquisition method*, che in questo lavoro deve darsi come già conosciuto dal lettore.

5. Lo stato del progetto dello IASB sulle *Business combination under common control*

Una certa indifferenza dello IASB nel voler regolamentare la fattispecie può essere spiegata tenendo conto che nel bilancio consolidato della capogruppo, la forma di bilancio sottesa a tutti gli IAS-IFRS, i trasferimenti di *business* che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo sono eliminati, attraverso le scritture di consolidamento, in quanto transazioni infragruppo.

Tuttavia l'inerzia che ha caratterizzato finora l'operato dello IASB sull'argomento non può essere giustificata per la rilevanza della lacuna nella regolamentazione contabile, basti considerare che la stragrande maggioranza delle aggregazioni aziendali interessano società sotto comune controllo, e, in particolare, non può essere giustificata da quei Paesi, tra i quali l'Italia, che hanno adottato diffusamente gli IAS-IFRS anche nei bilanci d'esercizio, ossia i bilanci ove si presenta più frequentemente il problema di trattare contabilmente una BCUCC.

Nel 2007 lo IASB mise per la prima volta in agenda il progetto sulle *Business combinations under common control*, per poi sospenderlo nel 2009. A seguito dell'analisi degli esiti della *Agenda Consultation* del 2011, su pressione di molti *stakeholder*, tra i quali lo *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), lo IASB ha reinserito in agenda il progetto sulle *business combination under common control* (il Progetto BCUCC o il Progetto) indicandolo come uno dei suoi progetti di ricerca prioritari. Dopo un lungo processo di ricerca, discussione e decisioni preliminari, lo IASB ha emesso nel novembre del 2020 il *Discussion Paper DP/2020/2 Business Combinations under Common Control* (il DP), con temine per commenti settembre 2021.

Sono pervenute allo IASB oltre cento lettere di risposta, incluse quelle dell'Organismo Italiano di Contabilità e dell'EFRAG⁽¹³⁾.

A partire dal dicembre 2021 lo IASB ha iniziato ad analizzare i *feedback* ricevuti e dal 2022, con una certa regolarità, ha ripreso l'analisi delle decisioni preliminari contenute nel DP alla luce dei *feedback* ricevuti dai commentatori. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, non ha ancora rideliberato su nessuna delle decisioni preliminari contenute nel DP; nel piano dei lavori dello IASB non sono indicate date per l'emissione di successivi documenti e la prossima fase indicata, con scadenza settembre 2023, è la decisione sulla direzione da dare al Progetto, ossia lo IASB dovrà decidere se sviluppare o meno proposte dettagliate da far confluire in un futuro *Exposure Draft* e poi in un IFRS definitivo. Quindi, il rischio che il progetto subisca una nuova battuta d'arresto è purtroppo possibile.

Il DP fornisce una serie di indicazioni che, sebbene provvisorie e senza valore normativo, hanno il pregio di essere piuttosto precise nonostante si tratti di un documento di discussione preliminare.

6. Analisi dell'ambito di applicazione del DP

L'ambito di applicazione del Progetto riguarda non solo le BCUCC espressamente escluse dall'IFRS 3, ossia le aggregazioni aziendali "*in cui tutte le entità o i business oggetto dell'aggregazione sono controllati in ultima istanza dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo*

⁽¹³⁾ Al seguente *link* si possono trovare tutte le lettere di risposta ricevute dallo IASB: <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/#view-the-comment-letters>, ultima consultazione 30/08/2023.

l'aggregazione aziendale, e tale controllo non è transitorio”, ma anche le operazioni che comportano il trasferimento di un *business* sotto controllo comune che non soddisfano la definizione di aggregazione aziendale. Per esempio, alcune operazioni potrebbero non soddisfare tale definizione se comportano il conferimento di un *business* o di una partecipazione di controllo che contiene un *business* a una società controllante di nuova costituzione ove il conferimento venga effettuato da un unico socio (questa non è un'aggregazione perché manca il requisito di aggregare almeno due *business*).

Il DP si occupa del trattamento contabile delle BCUCC nel bilancio della *società ricevente* (“*receiving company*”), come del resto l'IFRS 3 si occupa del bilancio dell'acquirente, e non di quello degli altri soggetti coinvolti. La società ricevente è definita dallo IASB come la società a cui viene trasferito il controllo di un *business* (o di una partecipazione di controllo che contiene un *business*) in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Il termine “società ricevente” si riferisce non solo all'immediata società ricevente, ma anche alle eventuali società controllanti di tale immediata società ricevente che non controllavano il *business* trasferito prima dell'aggregazione.

Il bilancio preso in considerazione dal DP è il bilancio consolidato della società ricevente. Trattandosi di BCUCC, non potrà essere il bilancio consolidato della capogruppo, perché in tale bilancio gli effetti della BCUCC sono eliminati in quanto operazione infragruppo, quindi si tratta del bilancio consolidato di una controllante intermedia che riceve il *business*. In prima battuta questa limitazione sembrerebbe deludere le aspettative dei Paesi, come il nostro, che applicano gli IAS-IFRS ai bilanci d'esercizio, tuttavia, fortunatamente, le soluzioni elaborate per il bilancio consolidato delle controllanti intermedie sono in genere estensibili al trattamento contabile delle BCUCC nel bilancio di esercizio della società ricevente. È lo stesso DP che afferma che per una BCUCC che abbia ad oggetto il trasferimento di un *business* non contenuto in un involucro giuridico societario (*unincorporated business*), per esempio un ramo di azienda, anziché della partecipazione (di controllo) che lo contiene, il trattamento contabile dettato per il bilancio consolidato si rende applicabile anche al bilancio d'esercizio della società ricevente, e, aggiungiamo noi, indipendentemente dal fatto che la società ricevente rediga un bilancio consolidato⁽⁴⁴⁾. Questa assimilazione deve poter valere non solo per le operazioni che comportano trasferimenti di *business* (anziché di partecipazioni) a seguito di cessioni di rami di azienda con prezzo in denaro, ma anche per i conferimenti di rami di azienda, per le scissioni ove i beni assegnati alla beneficiaria siano un ramo di azienda e, infine, anche per le fusioni societarie; infatti per la società ricevente (es.: l'incorporante) la sostanza dell'operazione è sempre la stessa: riceve un *business* che prima non controllava direttamente. Inoltre, sembra lecito affermare che le soluzioni elaborate per il bilancio consolidato di una controllante intermedia, se sono (come sono) estensibili al suo bilancio d'esercizio separato, allora non vi è ragione per non ritenere che esse siano applicabili anche al bilancio di esercizio di una società ricevente che non sia anche una controllante intermedia (e.g.: un società del gruppo che non possiede partecipazioni di controllo)⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. i par. 1.20-1.23 e B.16-B.18 del *Discussion Paper DP/2020/2, Business Combinations under Common Control*, emanato dallo IASB.

⁽⁴⁵⁾ Tuttavia non sembra superabile per via interpretativa l'esclusione dall'ambito di applicazione del DP del trattamento contabile da riservare alla partecipazione di controllo contenente un *business*, trasferita con la BCUCC, nel bilancio di esercizio separato della società ricevente (il DP se ne occupa solo nel sul bilancio consolidato). In merito il DP opera un laconico rinvio allo IAS 27 - *Separate Financial Statement*, che si occupa della valutazione delle partecipazioni qualificate (in controllate, in collegate e in *join ventures*) nel bilancio d'esercizio separato, secondo il quale esse possono valutate alternativamente con il metodo del costo, con il metodo del patrimonio netto oppure al *fair value*. La limitazione all'ambito di applicazione non sembra opportuna perché il trasferimento di una partecipazione di controllo è una transazione sotto comune controllo che realizza una BCUCC, che meriterebbe di essere

7. Il criterio di individuazione del trattamento contabile e la declinazione dei metodi contabili proposti dal *Discussion paper* dello IASB del novembre 2020

Con riferimento alla scelta del modello contabile applicabile, le posizioni preliminari espresse dallo IASB nel DP sostengono che le BCUCC non sono tutte uguali ed il trattamento contabile dovrebbe essere modulato sulla base delle circostanze che le caratterizzano. Lo IASB ritiene che né il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3 né il metodo della continuità dei valori contabili (che lo IASB definisce *book-value method*) dovrebbero potersi applicare a tutte le BCUCC indiscriminatamente.

In linea di principio, secondo lo IASB⁽⁶⁾:

- a) il metodo dell'acquisizione dovrebbe applicarsi alle BCUCC che hanno effetti (incidono) sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente: "*BCUCCs that affect non-controlling shareholders of the receiving company*";
- b) il metodo della continuità dei valori contabili dovrebbe applicarsi alle BCUCC che non incidono sui soci di minoranza della società ricevente: BCUCC "*that do not affect non-controlling shareholders of the receiving company*".

Lo IASB ha concluso che le BCUCC che interessano i soci di minoranza della società ricevente sono simili alle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 perché in entrambi i casi:

- a) la società ricevente acquisisce il controllo di un *business* che prima non controllava;
e
- b) si verifica un cambiamento nelle quote di proprietà sul *business* trasferito⁽⁷⁾.


Particolarmente significativa e condivisibile è la motivazione fornita dallo IASB: "*In tali circostanze, gli azionisti di minoranza acquisiscono una partecipazione in tali risorse economiche che non avevano in precedenza, mentre la partecipazione della società controllante in tali risorse economiche si riduce. Pertanto, una tale aggregazione aziendale sotto controllo comune ha un effetto sostanziale sia sulla società ricevente che sui suoi azionisti e non è una semplice riallocazione di risorse economiche all'interno del gruppo*" (DP, par. 2.17).

indagata all'interno del Progetto di ricerca dello IASB. La ritrosia dello IASB nel trattare la fattispecie risiede probabilmente nel fatto che gli IAS-IFRS non hanno una disciplina generale per il trattamento contabile dei trasferimenti di attività (in questo caso la partecipazione) tra parti correlate e il DP non propone di introdurla per il futuro (gli IAS-IFRS trattano la materia solo per gli aspetti di informativa, cfr. IAS 24).

⁽⁶⁾ Cfr. DP par. 2.15 e segg..


⁽⁷⁾ Così si esprime il DP al par. 2.17: "*In addition, some business combinations under common control result in a change in the ultimate ownership interests in the economic resources transferred in the combination, just as occurs in business combinations covered by IFRS 3. Specifically, this occurs when the receiving company has non-controlling shareholders*". Come si spiegherà tra breve, lo IASB omette di considerare un altro caso in cui questo avviene: quando i soci di minoranza sono presenti nella società che trasferisce il *business*.

Nell'esempio che segue la controllata al 100% C vende il business K alla società B, il cui capitale sociale è posseduto dal socio di minoranza non correlato M per il 25% e per il 75% dalla capogruppo A.



La BCUCC incide sui soci di minoranza M della società ricevente perché si verifica un cambiamento nelle quote di proprietà del *business* trasferito: prima dell'operazione il *business* K era posseduto al 100% da A per il tramite di C, dopo la BCUCC il 25% del *business* K è stato acquisito dal socio di minoranza non correlato M, mentre la quota di proprietà di A è scesa al 75%. Pertanto, la BCUCC dovrebbe essere rappresentata nel bilancio consolidato di B (se predisposto in quanto si tratti di una controllante intermedia) e nel suo bilancio di esercizio con il metodo dell'acquisizione.

Se, invece, nella società B che riceve il *business* non fossero presenti soci di minoranza, si dovrebbe applicare il *book-value method*.



Prima e dopo l'operazione il *business* K è posseduto al 100% dalla medesima capogruppo A, prima della BCUCC per il tramite di C, dopo l'operazione per il tramite di B; poiché non vi sono quote di proprietà del *business* K acquisite da soci di minoranza non correlati, B dovrebbe iscrivere le attività di K seguendo il metodo della continuità dei valori contabili.

Si veda *infra* il paragrafo 8. per l'analisi delle criticità del criterio appena descritto proposto dallo IASB.

Lo IASB ha proposto alcune deroghe opzionali o obbligatorie per le BCUCC che, avendo effetti sui soci di minoranza della società ricevente, in linea di principio dovrebbero applicare il metodo dell'acquisizione. In particolare, la società ricevente dovrebbe essere obbligata a utilizzare il metodo della continuità dei valori contabili se tutti i suoi soci di minoranza sono sue parti correlate; la *ratio* della deroga obbligatoria deriva dalla mancanza di alterità dei soci di minoranza rispetto alla società ricevente e, in ultima analisi, al socio di controllo. Inoltre, nell'ambito di un'analisi costi-benefici, nella considerazione che il metodo dell'acquisizione è costoso e complesso, la società ricevente dovrebbe essere autorizzata in via facoltativa a utilizzare il metodo della continuità dei valori contabili se ha informato tutti i suoi soci di minoranza che intende utilizzare il *book-value method* e questi non si

sono opposti. Tuttavia, nel superiore interesse dei bisogni informativi degli investitori, nessuna delle esenzioni appena elencate potrebbe essere applicata se le azioni della società ricevente sono quotate in mercati pubblici (*public markets*) come definiti nell'IFRS 10⁽¹⁸⁾.

* * *

Quanto agli aspetti applicativi dei due metodi prescelti, lo IASB adotta alcune alternative elaborate dalla letteratura contabile.

Lo IASB propone di applicare il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3 senza eccezioni, tranne una. In particolare, la società ricevente dovrebbe rilevare l'eventuale eccedenza del *fair value* delle attività e delle passività identificabili acquisite rispetto al costo sostenuto come apporto a diretto incremento delle riserve di patrimonio netto e non come utile da "buon affare" (*bargain purchase*) a conto economico. Considerata la natura dell'operazione, lo IASB considera l'evenienza poco frequente, in quanto il socio di controllo del *Business*, in presenza di minoranze nella società ricevente, sarà poco propenso ad apportare patrimonio in natura senza pretendere contropartite, perché parte di quell'apporto andrebbe a beneficio dei soci di minoranza senza che questi abbiano sostenuto alcun costo per ottenerlo, tuttavia se l'evenienza si verifica, secondo lo IASB occorre interpretarla come apporto di patrimonio piuttosto che come utile di conto economico. In proposito si può obiettare che questa conclusione dello IASB non sembra particolarmente fondata, perché tradisce l'assunto che la BCUCC sia assimilabile a un'aggregazione aziendale con trasferimento del controllo.

Nessun correttivo è stato invece previsto per il riconoscimento dell'avviamento, che sarà quindi iscritto nell'attivo della società ricevente e sottoposto ad *impairment test*. In altri termini, il rischio che il prezzo nasconda una distribuzione di riserve di patrimonio netto è ritenuto poco probabile in presenza di soci di minoranza nella società ricevente e, comunque, il rischio sarebbe in ogni caso mitigato dall'obbligo di sottoporre a *test impairment* l'avviamento iscritto.

Con riferimento al metodo della continuità dei valori contabili, lo IASB propone le seguenti soluzioni applicative.

I valori di libro da considerare sono quelli che le attività e passività del *business* assumevano nel bilancio d'esercizio della società trasferente (o della società trasferita se la BCUCC è realizzata mediante il trasferimento di una partecipazione di controllo); pertanto lo IASB non ha aderito all'alternativa, che caratterizza i principi statunitensi, di adottare i valori contabili a cui è iscritto il *business* nel bilancio consolidato della capogruppo. Tra i diversi motivi adottati dallo IASB⁽¹⁹⁾, vale la pena citare il fatto che adottare i valori contabili del bilancio consolidato della capogruppo è probabilmente non coerente con il *Conceptual Framework*, che prescrive che gli eventi da rappresentare in bilancio debbano essere considerati adottando il punto di vista della società che redige il bilancio (la società ricevente), e non da

⁽¹⁸⁾ Il DP definisce un mercato pubblico come "Una borsa valori nazionale o estera o un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali", la definizione è ripresa dal par. 4(a)(ii) dell'IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*. L'ESMA-European Securities and Markets Authority, nella sua lettera di commento, raccomanda di migliorare questa definizione: "ESMA recommends that the IASB further refines its definition of "public markets" since the definition provided by IFRS 10 paragraph 4.a.ii is unlikely to be robust enough to drive the selection of a measurement method" (la lettera dell'ESMA è disponibile al seguente link: https://ifrs-springapps-comment-letter-api-1.azuremicroservices.io/v2/download-file?path=574_28541_AnnaSciortinoESMA_0_ESMA3261455ESMAAsCLonDPBCUCCtoIASB.pdf, ultima consultazione 30/08/2023).

⁽¹⁹⁾ Si vedano parr. 4.10-4.19

quello della sua capogruppo. Merita attenzione la critica che l'OIC ha sollevato sullo specifico punto nella sua lettera di commento al DP⁽²⁰⁾; l'OIC preferirebbe che il metodo della continuità dei valori contabili prendesse a riferimento i valori contabili che il *business* ha nel bilancio consolidato della capogruppo (in linea con la prassi statunitense) invece che quelli presenti nel bilancio d'esercizio della società trasferente. Le motivazioni addotte dall'OIC sono le seguenti: *a)* in questo modo le stesse attività e passività verrebbero iscritte allo stesso valore contabile nei diversi bilanci delle società del gruppo; *b)* il bilancio della società ceduta potrebbe essere redatto secondo principi contabili nazionali diversi dagli IAS-IFRS, e quindi la proposta del DP potrebbe essere di difficile attuazione e comportare maggiori oneri; *c)* i valori contabili nel bilancio consolidato della società controllante possono fornire una valutazione più recente delle attività e delle passività acquisite in una precedente aggregazione aziendale; *d)* la proposta del DP creerebbe una differenza non necessaria con i principi statunitensi.

Qualsiasi differenza tra il prezzo sostenuto e il valore netto contabile delle attività e delle passività ricevute deve essere contabilizzata come un'operazione tra la società ricevente e i suoi soci e, quindi, contro le riserve di patrimonio netto della società ricevente: *a)* come distribuzione di riserve se il prezzo eccede il valore contabile delle attività nette del *business* ricevuto; *b)* come apporto di patrimonio se il prezzo è inferiore al valore contabile delle attività nette⁽²¹⁾.

Non occorre rideterminare retroattivamente i dati dell'esercizio in corso e i saldi comparativi operando la finzione che l'aggregazione sia avvenuta precedentemente e, pertanto, la società ricevente dovrà includere costi, ricavi e flussi finanziari del *business* acquisito prospetticamente a partire dalla data di efficacia della BCUCC. Lo IASB ha ritenuto che i benefici delle informazioni fornite da un approccio retroattivo possano essere limitati e non supererebbero i costi che occorrerebbe sostenere per ottenerli. Questa è la soluzione preferita da Assirevi nell'OPI 1, mentre la rideterminazione retroattiva è prevista dai principi contabili statunitensi, britannici e canadesi.

Come nell'IFRS 3, i costi di transazione sostenuti dalla società ricevente (es.: costi legali e di consulenza) per realizzare la BCUCC devono essere spesi a conto economico, salvo il trattamento contabile riservato ai costi di transazione relativi agli aumenti di capitale sociale della società ricevente previsto dall'IFRS 9 e dallo IAS 32.

In merito all'informativa di nota integrativa, lo IASB ritiene che quando si adotta la *book-value method* molte, ma non tutte, delle informazioni richieste dall'IFRS 3 siano utili ed appropriate anche nel caso di BCUCC. Inoltre, ritiene che non sia opportuno richiedere informativa sui dati relativi ai periodi antecedenti alla data di efficacia dell'operazione (c.d. dati pro-forma), perché giudica che i benefici derivanti dalla divulgazione delle informazioni

⁽²⁰⁾ Organismo Italiano di Contabilità, *Comment Letter* del 6 settembre 2021 indirizzata allo IASB in risposta alla consultazione del *Discussion Paper DP/2020/2 Business Combination under Common Control* (disponibile al seguente link: https://ifrs-springapps-comment-letter-api-1.azuremicroservices.io/v2/download-file?path=574_28972_Angelo-CasoOrganismoItalianodiContabilitaOIC_0_OIC.pdf, ultima consultazione 30/08/2023)

⁽²¹⁾ Se il prezzo non è in denaro ma in azioni (o quote di partecipazione) della società ricevente, come nel caso in cui la BCUCC è attuata attraverso fusioni, scissioni e conferimenti, si pone la questione se occorra o meno determinare il *fair value* delle azioni emesse quale prezzo dell'operazione. Lo IASB fa correttamente notare che, diversamente dal metodo dell'acquisizione, non è importante determinare il *fair value* delle azioni emesse, perché esso non influenzerebbe il valore di iscrizione delle attività e passività del *business* ricevuto, in quanto ogni differenza tra prezzo e valore contabile del *business* sarebbe comunque "chiusa" contro il patrimonio netto della società ricevente; pertanto lo IASB non ritiene necessario disciplinare come la società ricevente debba valutare il prezzo pagato mediante aumento del proprio capitale sociale, perché questo non avrebbe impatto sul totale del patrimonio netto della società ricevente, ma solo sulla sua movimentazione e sulla composizione delle sue riserve.

pre-aggregazione non superano i costi; infine propone che siano fornite informazioni su ogni differenza tra prezzo dell'aggregazione e valore netto contabile delle attività e passività del *business* addebitata o accreditata a patrimonio netto.

8. Criticità del criterio proposto dallo IASB per la scelta del metodo di rappresentazione contabile delle BCUCC e proposte di soluzione

Tra gli aspetti di maggior pregio del DP vi è la convinzione che la natura delle BCUCC non è sempre uguale, alcune di esse presentano caratteristiche che consentono di assimilarle alle aggregazioni aziendali disciplinate dall'IFRS 3 e, come tali, dovrebbero tendenzialmente essere rappresentate nel bilancio della società ricevente utilizzando il metodo dell'acquisizione, le altre dovrebbero essere trattate contabilmente utilizzando il metodo della continuità dei valori contabili.

È significativo notare che il criterio discriminante scelto in via provvisoria dallo IASB nel DP non si basa sulla valutazione della rilevanza della variazione dei flussi finanziari *ante* e *post* operazione, ma sulla verifica del cambiamento delle quote di proprietà detenute dai soci di minoranza sul *business* trasferito.

Si tratta di un criterio di selezione, quindi, diverso da quello preso a riferimento dai documenti Assirevi OPI 1R e OPI 2R, che hanno indirizzato fino ad oggi il comportamento contabile sulle BCUCC in Italia e, per gli obiettivi e la *ratio*, molto vicino al criterio previsto dai principi contabili canadesi.

Qualsiasi regola contabile definitiva che sarà emanata dallo IASB comporterà, in misura più o meno rilevante, cambiamenti nelle prassi contabili adottate nei vari Paesi; sarà pertanto auspicabile che le norme di transizione prevedano l'applicazione del futuro principio contabile prospetticamente (nella speranza che esso vedrà la luce).

In ogni caso, il cambiamento delle quote di proprietà detenute dai soci di minoranza sul *business* trasferito quale criterio di assimilazione alle *business combination* dell'IFRS 3, ad avviso di chi scrive, appare assai più convincente del criterio della "sostanza economica" basato sul confronto dei flussi di cassa *ante* e *post* operazione.

Tuttavia, si ritiene che il criterio elaborato dallo IASB abbia ancora bisogno di significativi perfezionamenti⁽²²⁾.

Si è dell'opinione che il criterio elaborato dallo IASB per selezionare le BCUCC che dovrebbero essere contabilizzate utilizzando l'*acquisition method* non sia in grado di intercettare tutti i casi meritevoli di assimilazione e, come si dimostrerà, non è indifferente al "verso" dell'operazione straordinaria; conseguentemente si presta ad abusi volti a strutturare la forma delle riorganizzazioni societarie di gruppo per ottenere risultati non voluti dalla *ratio* delle proposte dello IASB.

Lo IASB, si rammenta, afferma che la presenza di soci di minoranza nella società che riceve il *business* determina una situazione per cui, come nelle *business combination* oggetto dell'IFRS 3:

⁽²²⁾ Le considerazioni che seguono nel testo non sembra siano state sviluppate negli stessi termini nelle lettere di commento ricevute dallo IASB.

- a) la società ricevente acquisisce il controllo di un *business* che prima non controllava;
- e
- b) si verifica un cambiamento nelle quote di proprietà (non di controllo) del *business* trasferito. Lo IASB individua queste operazioni come quelle aggregazioni aziendali che “comportano una modifica delle quote di proprietà sulle risorse economiche trasferite nell’aggregazione”⁽²³⁾.

È interessante sottolineare come il secondo requisito (il cambiamento nelle quote di proprietà del *business* trasferito) è un requisito sovrapponibile a quello richiesto per gli stessi fini dai principi contabili canadesi. La *Section 3840* del *CPA Canada Handbook – Accounting* prevede la condizione del cambiamento sostanziale (*substantive change*) nelle quote di proprietà del *business* trasferito e si presta, per questo, a essere utilizzata per una comparazione²⁴. Un delle differenze sta nell’aggettivo “*substantive*” che consente allo *standard setter* canadese di introdurre un criterio di materialità che al momento non è presente nelle posizioni preliminari deliberate dallo IASB. In proposito diversi commentatori hanno segnalato allo IASB l’opportunità di inserire un criterio di rilevanza che miri a evitare di applicare il metodo dell’acquisizione a casi marginali e a evitare che le BCUCC possano essere utilizzate per fini abusivi dai redattori del bilancio; per esempio, basterebbe far entrare un socio di minoranza con una percentuale di partecipazione irrisoria nella società ricevente per avere la possibilità di accedere all’*acquisition method* con il fine di rivalutare al *fair value* le attività e le passività del *business*⁽²⁵⁾.

Il requisito è declinato dalle regole canadesi di modo che esso risulti soddisfatto quando la BCUCC comporti *non solo l’acquisizione ma anche la cessione*, da parte di soci di minoranza non correlati, di quote di proprietà del *business* trasferito; ciò consente alla regola contabile di essere indifferente, oltre che alla forma giuridica, anche al verso della BCUCC e, per questo, di non essere facilmente utilizzabile per fini abusivi dal redattore del bilancio.


Come dimostriamo di seguito, il modo con il quale lo IASB ha declinato il condivisibile requisito generale non è, invece, indifferente al verso dell’operazione e, per questo, oltre a non essere sufficientemente efficace dal punto di vista teorico, si presta ad essere utilizzato per fini abusivi: in molte situazioni basterebbe cambiare il verso dell’operazione (e.g.: il *business* viene trasferito da A a B, invece che da B ad A) per accedere o non accedere a uno dei due metodi di rappresentazione contabile proposti.

⁽²³⁾ DP, par. 2.17.

⁽²⁴⁾ Le regole canadesi presumono che una modifica delle quote di proprietà sul *business* trasferito sia sostanziale quando la BCUCC comporti l’acquisizione o la cessione da parte di soci di minoranza non correlati di almeno il 20% delle quote di proprietà del *business*, a meno che esistano prove convincenti del contrario (si tratta quindi di una presunzione *iuris tantum*). Cfr. *Section 3840*, del *CPA Canada Handbook – Accounting*, op. cit..

⁽²⁵⁾ Questo è uno dei punti di miglioramento che l’OIC ha segnalato allo IASB nella sua lettera di commento. L’OIC è in buona compagnia, per esempio, sia la lettera di commento dell’EFRAG-*European Financial Reporting Advisory Group* che quella dell’ESMA-*European Securities and Markets Authority* contengono questo suggerimento (entrambi disponibili al seguente *link*: <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/#view-the-comment-letters>, ultima consultazione 30/08/2023).

Il fatto è che il condivisibile requisito generale indicato dallo stesso IASB, ossia il cambiamento nelle quote di proprietà sul *business* trasferito, è soddisfatto non soltanto se i soci di minoranza sono presenti nella società ricevente, ma anche quando essi sono presenti nella società che trasferisce il *business*. Il seguente esempio illustra questo concetto:



Nella controllata B è presente un socio di minoranza non correlato M che possiede il 25% del capitale sociale di B; quest'ultima cede il *business* K alla consorella C. In questo caso, che vede i soci di minoranza presenti solo nella società che trasferisce il *business*, si verifica una variazione delle quote di proprietà sul *business* K, in quanto esso prima dell'operazione era posseduto al 25% dal socio di minoranza non correlato M, mentre a seguito della BCUCC il socio di minoranza M cede a C, e in ultima istanza ad A per il tramite di C, una quota del 25% su quel *business*. Pertanto l'operazione dovrebbe essere assimilata a quelle disciplinate dall'IFRS 3 e trattata contabilmente con l'*acquisition method*; è questa la conclusione a cui si perverrebbe utilizzando i principi contabili canadesi⁽²⁶⁾.

Tuttavia, le regole contenute nel DP non consentono di arrivare a questo corretto risultato, perché lo IASB ha individuato il discrimine per la scelta del metodo contabile da adottare nella presenza dei soci di minoranza (non correlati) nella società ricevente, omettendo di considerare il caso della presenza dei soci di minoranza nella società che trasferisce il *business*.

L'esempio dimostra, quindi, che, anche nel caso in cui i soci di minoranza non correlati siano presenti nella società trasferente, si verifica la condizione secondo la quale viene trasferita una quota di proprietà del *business* tra parti non correlate. Pertanto occorrerebbe focalizzarsi sulle BCUCC che comportano il trasferimento di una quota di proprietà del *business* sia verso soci di minoranza (dal gruppo) che da soci di minoranza (al gruppo).

Sarebbe quindi auspicabile che lo IASB modifichi il requisito che rende assimilabile le BCUCC alle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 prevedendo che esso sia soddisfatto, non solo quando vi è la presenza di soci di minoranza nella società ricevente (*the receiving company*), ma anche quando i soci di minoranza sono presenti nella società che trasferisce il *business* (*the transferring company*). Probabilmente, lo IASB potrebbe migliorare la chiarezza del requisito concentrandosi sul principio generale del cambiamento delle quote di proprietà dei soci di minoranza sul *business* trasferito, senza ulteriori precisazioni, similmente al

⁽²⁶⁾ I principi contabili canadesi raggiungono efficacemente il risultato di obbligare, in questo caso, all'utilizzo dell'*acquisition method*, salvo il soddisfacimento dell'ulteriore requisito ancillare, dettato per ragioni di prudenza, dell'esistenza di evidenze indipendenti a supporto della congruità del prezzo, le quali possono consistere in: a) perizie e valutazioni indipendenti, da parte di soggetti adeguatamente qualificati e non correlati all'impresa, predisposte per determinare il prezzo di scambio; b) prezzi di mercato comparabili recentemente quotati in un mercato aperto e senza restrizioni; c) proposte di acquisto indipendenti comparabili sulla stessa operazione; d) prezzi comparabili di operazioni simili concluse tra parti non correlate. Cfr. *Section 3840*, del *CPA Canada Handbook – Accounting*, op. cit..


modello di regolamentazione contabile canadese, piuttosto che sulla presenza o meno di soci di minoranza nella compagine sociale della società ricevente o della cedente.

Come accennato, se non si procedesse in tal senso, peraltro, si aprirebbe la via per strutturare il “verso” delle BCUCC per omettere di applicare o utilizzare abusivamente uno dei due modelli contabili, a danno della comparabilità dei bilanci.


L’operazione di fusione rende ulteriormente chiara la questione che si sta analizzando e porta a palesare ulteriori aspetti che meritano di essere indagati.

Si consideri il seguente caso:

Scenario 1: C incorpora B



Scenario 2: B incorpora C



Prima della BCUCC, nella società C, che detiene il *business* K, è presente un socio di minoranza M non correlato che possiede il 25% del capitale sociale. Si supponga che i capitali economici (W) siano pari a 2.000 per la controllata B (W_b), che detiene il *business* Z, e a 8.000 per la controllata C (W_c), dei quali 2.000 riferibili al socio di minoranza M ($8.000 \times 25\%$). Per semplicità espositiva si suppone che i capitali economici delle due società B e C coincidono con il capitale economico dei loro rispettivi *business* Z e K.

Nello Scenario 1, C incorpora la società B, dopo l’operazione la quota di partecipazione di M scende dal 25% al 20% e quella della capogruppo A sale dal 75% all’80% sulla base del rapporto di cambio teorico che si determina in forza del peso reciproco dei capitali economici delle due società partecipanti alla fusione:

$$\text{Partecipazione di M post fusione} = \frac{W_c \times 25\%}{(W_b + W_c)} = \frac{8.000 \times 25\%}{2.000 + 8.000} = 20\%$$

Sulla base delle definizioni del DP, nello Scenario 1 la società ricevente C (incorporante) ha soci di minoranza e pertanto la BCUCC rientra tra quelle a cui è applicabile il metodo dell’acquisizione. La loro presenza ha determinato che una quota significativa del 20% della proprietà sul *business* Z contenuto nell’incorporata B fosse trasferito al socio di minoranza M, che ha al contempo rinunciato al 5% della proprietà del *business* K contenuto nella società C, in quanto la sua quota di partecipazione si è diluita dal 25% al 20%. Secondo il DP,

il metodo dell'acquisizione andrebbe applicato sul *business Z* della società B che (legalmente) è stato acquisito da C (attraverso un aumento di capitale sociale al servizio del concambio), perché C è la società ricevente con soci di minoranza.

Nello Scenario 2 la fusione ha cambiato verso, la società B incorpora la consorella C. Le quote di partecipazione dopo la fusione sono le medesime dello Scenario 1 perché la sostanza economica dell'operazione è la stessa: i pesi reciproci dei capitali economici non variano. Anche in questo caso si verifica che la presenza dei soci di minoranza nella società trasferente C determina che una quota del 20% della proprietà sul *business Z* contenuto nell'incorporante B venga trasferita al socio di minoranza M, che ha al contempo rinunciato al 5% della proprietà del *business K*, che prima della BCUC C era contenuto nella società C, poiché la sua quota di partecipazione passa dal 25% al 20%. Secondo le definizioni del DP, poiché la società ricevente, in questo caso B, non ha soci di minoranza, il metodo dell'acquisizione sarebbe vietato e si dovrebbe applicare il metodo della continuità dei valori contabili.

Evidentemente non risulta accettabile arrivare a un risultato diametralmente opposto nello Scenario 2 solo perché è stato invertito il verso della fusione (da C a B invece che da B a C), infatti la sostanza economica dell'operazione è la medesima e le quote di *business* trasferite sono le medesime dello Scenario 1 e verso gli stessi soggetti.

In realtà l'esempio, oltre a confermare che il criterio elaborato dallo IASB dovrebbe includere anche il caso della presenza delle minoranze nella società trasferente, ci porta nel campo minato, sostanzialmente ancora inesplorato, di dover scegliere, nel caso di BCUC C realizzate a mezzo di fusioni, quale sia il *business* sui cui applicare il metodo dell'acquisizione: il *business Z* o il *business K*? Già, perché su entrambi i rami di azienda è intervenuto un cambiamento delle quote di proprietà da o verso soci di minoranza non correlati. La domanda è equivalente a chiedersi chi sia l'acquirente sostanziale (*rectius* la "società ricevente" sostanziale) in questa operazione di fusione (B o C?); "ricevente sostanziale" che dovrebbe rimanere tale a prescindere dal verso della fusione. Pertanto, nel caso di questa fusione, si pone il problema di individuare la *receiving company* sostanziale, ossia quale soggetto dovrà svolgere il ruolo dell'acquirente, se B nei confronti di C o viceversa, nell'applicare il metodo dell'acquisizione. Al riguardo, i criteri che l'IFRS 3 fornisce per individuare l'acquirente sostanziale nelle *business combination*, incluse le *reverse acquisition*, sono sostanzialmente inutilizzabili per una BCUC C, perché sono tutti orientati a stabilire quale sia la compagine sociale che, a valle dell'operazione, ha ottenuto il controllo su un *business*, evenienza che nelle BCUC C non ricorre⁽²⁷⁾.

Quindi lo IASB, nel prosieguo del progetto, dovrebbe occuparsi di questo particolare e complesso aspetto: elaborare criteri di individuazione della *società ricevente sostanziale* nel caso delle fusioni e in operazioni che producono effetti simili (v. *infra*).

Nella fusione per incorporazione, inevitabilmente, la presenza di minoranze non correlate in una qualsiasi delle società partecipanti alla fusione, e indipendentemente dal verso della fusione (nell'esempio da B a C o da C a B), determina trasferimenti di quote di proprietà tra soggetti non correlati (le minoranze e il gruppo) sia sul *business* della incorporante (ricevente legale) che sui *business* delle incorporate (trasferenti legali).

Occorre sottolineare che la questione non sorge soltanto nelle fusioni per incorporazione, ma può sorgere anche in altre operazioni straordinarie che determinino effetti simili, quali possono essere:

a) le scissioni in cui la società beneficiaria è preesistente e contiene un *business*, riceve un

⁽²⁷⁾ Cfr. IFRS 3, parr. B14-B18.

- business* dalla società scissa e in almeno una delle due società vi sono soci di minoranza non correlati;
- b) i conferimenti in cui la conferitaria preesistente possiede almeno un *business*, riceve un *business* da una società conferente e in almeno una delle due società vi sono soci di minoranza non correlati.

Ma non basta, i medesimi problemi interpretativi, a maggior ragione, si hanno in una serie operazioni che comportano la costituzione di una nuova società, come nel caso delle fusioni per unione, ad esito delle quali viene ad esistenza una società neocostituita che include i patrimoni delle società fuse. La questione della definizione di “*receiving company*” nel caso di società neocostituita, quale potrebbe essere la società risultante di una fusione per unione o una società conferitaria neocostituita con almeno due soci che apportano rami d’azienda, è stata tra l’altro sollevata dall’OIC nella sua lettera di commento inviata in risposta alla consultazione del DP; l’OIC in particolare suggerisce allo IASB “*di fornire indicazioni su come identificare la società ricevente (cioè l’acquirente) in situazioni che coinvolgono una NewCo, perché in questo caso applicare le attuali indicazioni dell’IFRS 3 potrebbe essere problematico*”⁽²⁸⁾. Nell’analisi svolta sopra, si aggiunge, si è dimostrato che la questione dell’individuazione dell’entità ricevente sostanziale non è confinata al caso delle società neocostituite, ma anche a diversi casi di società preesistenti alla BCUCC, quali le incorporanti in una fusione per incorporazione, le beneficiarie preesistenti in una scissione, le conferitarie preesistenti in un conferimento (alle condizioni sopra definite).

Un criterio possibile per individuare la società ricevente sostanziale, a sommo parere dello scrivente, potrebbe esser quello di individuare il *business* sul quale la quota di proprietà è variata più significativamente, nell’esempio il *business* Z, che prima dell’operazione era interamente di proprietà del gruppo per il tramite di B e dopo l’operazione diviene per il 20% di proprietà dei soci di minoranza M, mentre le quote di proprietà scambiate sul *business* K sono inferiori e pari al 5%: prima dell’operazione esso era partecipato dal socio M al 25%, *post* fusione la quota di proprietà si riduce al 20%. Queste considerazioni rafforzano il suggerimento di prevedere soglie di materialità al di sotto delle quali non dovrebbe potersi accedere al metodo dell’acquisizione. La soglia aiuterebbe anche nell’individuazione del *business* da trattare con il metodo dell’acquisizione quando il trasferimento di quote di proprietà tra parti non correlate sia avvenuto su più di *business* provenienti da società diverse nella stessa BCUCC.

9. Considerazioni conclusive

Quando questo lavoro arriverà sulle scrivanie dei lettori di questa prestigiosa rivista, lo IASB dovrebbe aver già deciso, salvo nuovi rinvii, sulla direzione da imprimere al Progetto BCUCC, in particolare deliberando se procedere con l’obiettivo di emettere un *exposure draft* prodromico all’emanazione di un nuovo IFRS, se trasformare gli obiettivi del Progetto in qualcosa di diverso e meno ambizioso (es.: limitarsi a perseguire la trasparenza delle

⁽²⁸⁾ Organismo Italiano di Contabilità-OIC, *Comment Letter* del 6 settembre 2021 indirizzata allo IASB in risposta alla consultazione del *Discussion Paper DP/2020/2 Business Combination under Common Control*, reperibile al seguente link: <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/#view-the-comment-letters> (ultima consultazione 17 marzo 2023).

informazioni sulle BCUCC in nota integrativa invece che disciplinarne il trattamento contabile) o, infine, se fermare il Progetto per ragioni di sproporzione tra le ingenti risorse da impiegare e i benefici che ne possono derivare.

Per quanto scritto sopra, l'opinione dello scrivente, ma soprattutto delle istituzioni e dei portatori di interesse di molti Paesi, è che vi sia necessità che la lacuna normativa sia colmata da nuove regole contabili, piuttosto che da prassi, affidate ai redattori dei bilanci, che si sono dimostrate eterogenee a danno della comparabilità delle informazioni tra le imprese che adottano gli IAS-IFRS.

Il DP è sicuramente un primo importante passo in avanti e ha contenuti promettenti anche se ancora manchevoli in aspetti non secondari.

È sicuramente un pregio del DP sostenere che le BCUCC non possono essere trattate contabilmente con unico metodo, vi sono BCUCC che presentano caratteristiche che consentono di assimilarle alle aggregazioni aziendali disciplinate dall'IFRS 3 e, come tali, dovrebbero tendenzialmente essere rappresentate nel bilancio della società ricevente utilizzando il metodo dell'acquisizione, e BCUCC che sono delle mere riorganizzazioni di risorse all'interno dei gruppi, che dovrebbero essere trattate contabilmente utilizzando il metodo della continuità dei valori contabili. È parimenti meritevole che il DP individui, quale criterio per discriminare il trattamento contabile, la verifica del cambiamento delle quote di proprietà detenute dai soci di minoranza non correlati sul *business* trasferito.

Diversi commentatori, tra cui l'OIC, a ragione hanno segnalato allo IASB l'opportunità di inserire un criterio di rilevanza che consenta di evitare di applicare il metodo dell'acquisizione a casi marginali e assolva alla funzione di mitigare il rischio che le BCUCC possano essere strutturate per fini abusivi dai redattori del bilancio, per esempio: basterebbe far entrare un socio di minoranza con una percentuale di partecipazione irrisoria nel capitale della società ricevente per avere la possibilità di accedere all'*acquisition method* con il fine di rivalutare al *fair value* le attività e le passività del *business*.

Tuttavia, lo IASB, come si ritiene di aver dimostrato, ha declinato il criterio generale in modo incompleto, affermando che individuare il cambiamento nelle quote di proprietà sul *business* trasferito equivale a identificare quelle BCUCC ove la società ricevente ha nella propria compagine sociale soci di minoranza non correlati. Lo IASB, in particolare, ha ommesso di considerare che l'evenienza che vi siano soci di minoranza nella società ricevente non esaurisce la casistica di situazioni da cui scaturisce una variazione delle quote di proprietà del *business* trasferito. In realtà si verifica una variazione delle quote di proprietà sul *business* anche quando i soci di minoranza si trovino nella compagine sociale della società che trasferisce il *business*. Sarebbe quindi auspicabile che lo IASB modifichi il requisito che rende assimilabile le BCUCC alle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3, prevedendo che esso sia soddisfatto, non solo quando vi è la presenza di soci di minoranza nella società ricevente (*the receiving company*), ma anche quando i soci di minoranza sono presenti nella società che trasferisce il *business* (*the transferring company*). Se non si procedesse in tal senso, peraltro, si aprirebbe la via per strutturare il "verso" delle BCUCC per omettere di applicare o utilizzare abusivamente uno dei due modelli contabili, a danno della comparabilità dei bilanci. Probabilmente, lo IASB potrebbe migliorare la chiarezza del requisito concentrandosi sul principio generale del cambiamento delle quote di proprietà dei soci di minoranza sul *business* trasferito, senza ulteriori precisazioni, similmente al modello di regolamentazione contabile canadese, piuttosto che sulla presenza o meno di soci di minoranza nella compagine sociale della società ricevente o della cedente.

Inoltre, si ritiene di aver dimostrato che vi sono una serie di BCUCC ove il prezzo è costituito dalle azioni (o quote) emesse dalla società che riceve il *business* per le quali non è chiaro quale dei due o più *business* aggregati debba essere valutato secondo il metodo dell'acquisizione dell'IFRS 3 (cfr. sopra par. 8. a cui si rinvia). Per queste casistiche occorrerebbe elaborare la nozione di società ricevente sostanziale (da contrapporre a quella formale) o, forse più prosaicamente, la nozione di *business* da sottoporre al trattamento contabile previsto dal metodo dell'acquisizione. Un criterio possibile, a sommo parere dello scrivente, potrebbe esser quello di individuare il *business* sul quale la quota di proprietà è variata più significativamente rispetto agli altri *business* per i quali sono state scambiate quote di proprietà.

La materia, ovviamente, è tutta da regolamentare ed è aperta a diverse soluzioni, tuttavia le criticità descritte, per la loro importanza, meriterebbero di essere affrontate dallo IASB nel prosieguo del Progetto, auspicando che esso non subisca nuove battute di arresto.

UBALDO CACCIAMANI
Dottore commercialista e Revisore legale
Professore a contratto di Tecniche
delle Valutazioni di Azienda
e degli Strumenti Finanziari

Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma – Facoltà di Economia

Bibliografia essenziale

- AA.VV. (a cura di DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D.) (2022), *LAS/IFRS*, VI ed., Ipsoa Wolters Kluwer.
- AA.VV. (a cura di DI LAZZARO F., FABI T., TEZZON M.) (2023), *Principi contabili internazionali: temi e applicazioni*, II ed., Giappichelli Editore, Torino.
- AA.VV. (a cura di PODDIGHE F.) (2014), *Manuale di tecnica professionale*, Cedam.
- ACUNZO G. A., SCETTRI S., VILLA S. (2020), *LASB-research project: business combinations under common control*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale* n. 1, 2, 3, 4/2020.
- ACUNZO G. A., VILLA S. (2021), *Principali proposte nello LASB Discussion Paper su Business Combinations under Common Control*, in *Bilancio e Revisione* n. 3/2021, Ipsoa Wolters Kluwer.
- ACSB-CANADIAN ACCOUNTING STANDARD BOARD, *CPA Canada Handbook – Accounting, Section 3840, “Related Party Transactions”*, (reperibile su abbonamento, al link: <https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/cpa-canada-handbook-the-standards-and-guidance-collection/cpa-canada-handbook-accounting>, ultima consultazione 30/08/2023).
- CACCIAMANI U. (2005), *Aggregazioni aziendali LASB e FASB tentano una rivoluzione*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio* n. 23/2005, Il Sole 24 Ore S.p.A..
- CACCIAMANI U. (2003), *Riforma del diritto societario: aggregazioni aziendali in bilancio*, in *Amministrazione e Finanza* n. 1/2003, Ipsoa Wolters Kluwer.
- CARATTOZZOLO M. (2009), *I bilanci straordinari*, II ed., Giuffrè Editore, Milano.
- CARATTOZZOLO M. (2010), *Applicazione delle disposizioni del codice civile sui conferimenti e le fusioni ai bilanci redatti con i principi contabili internazionali*, in *Le Società* n. 12/2010, Ipsoa Wolters Kluwer.
- CARATTOZZOLO M. (2007), *Gli LAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, in *Le Società* n. 7/2007, Ipsoa Wolters Kluwer.
- CASO M., MILITELLO M. (2006), *Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità con le disposizioni del Codice civile*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 2/2006.
- CONFALONIERI M. (2023), *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano.
- DEZZANI F., DEZZANI L. (2008), *Principi contabili internazionali: fusione di società sotto il “comune controllo”*, in *Il Fisco* n. 2/2008, Wolters Kluwer.

EFRAG-EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP, OIC-ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2011), *Accounting for business combinations under common control – Discussion paper*, (disponibile al link: https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FBCUCC_DP.pdf, ultima consultazione 30/08/2023).

FASB-FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *Accounting Standards Codification, ASC 805-50, Business Combination – Related Issues* (disponibile al link: <https://asc.fasb.org/805-50/tableOfContent>, ultima consultazione 30/08/2023).

FINANCIAL REPORTING COUNCIL LIMITED, FRS 102 “*The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland*”, Section 19 “*Business Combinations and Goodwill*”, par. da 19.27 a 19.33 “*Group reconstructions*”, gennaio 2022 (disponibile al link: [https://www.frc.org.uk/getattachment/c66c1d97-5943-413c-b354-f122e07f144d/Redacted-FRS-102-\(January-2022\).pdf](https://www.frc.org.uk/getattachment/c66c1d97-5943-413c-b354-f122e07f144d/Redacted-FRS-102-(January-2022).pdf), ultima consultazione 30/08/2023).

GARCEA A. (2021), *Gli acquisti di azienda ex IFRS 3 e la derivazione rafforzata*, in *Corriere Tributario* n. 12/2021, Ipsoa Wolters Kluwer.

GUATRI L., BINI M. (2009), *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Egea, Milano.

IASB-INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2020), *Discussion Paper DP/2020/2, Business Combinations under Common Control*, IFRS Foundation (disponibile al seguente link: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-bcucc-november-2020.pdf>, ultima consultazione 30/08/2023).

IASB-INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2004 e successivi emendamenti), *IFRS 3 Business Combinations*, IFRS Foundation.

IASB-INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2003 e successivi emendamenti), *IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, IFRS Foundation.

LAGHI E. (1996), *Il trattamento contabile dell'avviamento nelle dottrine e nella prassi contabile anglosassone: un excursus sugli ultimi venti anni (1973-1993) di dibattito (Prima parte)*, in *Rivista bancaria* n. 1/1996, Minerva bancaria.

LAGHI E. (1996), *Il trattamento contabile dell'avviamento nelle dottrine e nella prassi contabile anglosassone: un excursus sugli ultimi venti anni (1973-1993) di dibattito (Seconda parte)*, in *Rivista bancaria* n. 2/1996, Minerva bancaria.

LAGHI E., MATTEI M., DI MARCANTONIO M. (2013), *Un'analisi comparativa della value relevance dell'impairment test dell'avviamento in imprese dell'EU: alcune considerazioni*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale* n. 4, 5, 6/2013.

MANELLA G. (2022), *Business combinations: criteri di contabilizzazione e fattispecie particolari*, in *Amministrazione & Finanza* n. 2/2022, Ipsoa Wolters Kluwer.

MEZZABOTTA C. (2007), *Aggregazioni di imprese sotto comune controllo*, in *Pratica Contabile* n. 8/2007, Ipsoa Wolters Kluwer.

MILITELLO M. (2020), *Business combinations under common control: verso la conferma o il tramonto dell'OPI 1R?*, in *Bilancio e Revisione* n. 7/2020, Ipsoa Wolters Kluwer.

NERI L. (2020), *Aggregazioni aziendali sotto comune controllo nei Principi IAS/IFRS*, in *Amministrazione & Finanza* n. 10/2020, Ipsoa Wolters Kluwer.

ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M. (2015), *Business combinations under common control: concerns, criticisms and strides*, in *Financial Reporting* n. 1/2015, IFAF Publishing.

PEROTTA R., GAREGNANI G. M. (2001), *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano.

PEROTTA R., BERTOLI L. (2015), *Le operazioni straordinarie – Conferimento d'azienda e di partecipazioni, fusione e scissioni*, Giuffrè Editore, Milano.

PEROTTA R. (2007), *La fusione inversa – disciplina interna e principi contabili internazionali*, Giuffrè Editore, Milano.

SURA A. (2018), *I conferimenti nel sistema degli IAS/IFRS*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n. 2/2018, Ipsoa Wolters Kluwer.

SURA A. (2017), *Operazioni straordinarie interne ai gruppi: questioni interpretative e profili evolutivi*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n. 10/2017, Ipsoa Wolters Kluwer.